

# ITALIANI ALL'ESTERO ■ Beni confiscati per 10 miliardi ai connazionali che hanno abbandonato i Paesi a rischio

## Gli emigrati perdono un tesoro

### Centomila famiglie coinvolte, 63mila le richieste di risarcimento

**C**entomila famiglie «sfratte» a provincia. Sono quelle che nel corso degli ultimi 60 anni sono state costrette a lasciare l'Italia dopo aver dovuto abbandonare i loro beni all'estero. Eventi a volte legati all'uscita dal paese di un nuovo regime che decide di espropriare i beni degli stranieri e di esportarli o ad altri amministrativi delle autorità estere (per esempio, nazionalizzazioni o espropri per pubblici interessi) o ancora — ma è il caso solo dell'ultimo conflitto mondiale — a situazioni di guerra.

Una volta ritornati in Italia, i nostri connazionali hanno cercato di recuperare parte del valore dei beni perduti. E hanno battuto cassa presso lo Stato, che al riguardo ha varato legislazioni ad hoc, che, però, sono riuscite a garantire, a fini, solo risarcimenti parziali. Situazione che si sta cercando di correggere: il Parlamento ha all'esame un disegno di legge che estende i casi di indennizzo e ammette le risorse. Il Governo intende, però, accelerare i tempi e sta pensando di ricorrere a un emendamento alla Finanziaria.


**Le domande di risarcimento.** Nel corso degli anni sono state presentate 50.600 domande di indennizzo per gli eventi precedenti al varo di pace che ha chiuso la seconda guerra mondiale, di cui 35mila solo per le conseguenze indotte dalla cessione dei territori italiani alla ex Jugoslavia. Altri 12.400 richieste sono state, invece, inoltrate successivamente alla pace, 6.500 delle quali da parte degli italiani espulsi dalla Libia e da tanti recenti sono punti tornare a visitare i luoghi in cui hanno vissuto (si veda l'articolo a fianco).

I beni perduti. Il valore stimato dei beni perduti dagli italiani all'estero ammonta complessivamente a 10 miliardi di euro, ma i risarcimenti ottenuti non raggiungono il miliardo. La prima disciplina organica per la concessione degli indennizzi è stata dettata dalla legge 10 del 1960, la quale ha previsto di pagare i cittadini, gli enti e le società italiane che avevano perso — a seguito di espropri o esportazioni — beni, diritti e interessi posseduti in territori già soggetti alla sovranità di un altro Stato.

**Si bussa all'Economia**  
La procedura per ottenere il risarcimento dello Stato per i beni perduti all'estero.  
La normativa. Le principali leggi che disciplinano la materia sono la 1561/1960, la 1581/1965 e la 897/1994, che hanno ristretto la normativa del 1964 (legge 10/60). Esistono, inoltre, disposizioni specifiche a seconda del Paese di provenienza dei beni perduti e sono stati stipulati alcuni trattati.  
L'iter. Per ottenere gli indennizzi si deve presentare domanda al ministero dell'Economia.  
Le prove. La dimostrazione dei diritti è

documentabile oppure basata su una dichiarazione giurata. Vengono compiuti controlli anche attraverso ambasciate e consolati.  
La riforma. Il disegno di legge (atto Camera 4967) presentato lo scorso 5 maggio dall'onorevole Riccardo Riccardi (Forza Italia) ha l'obiettivo di semplificare le attuali procedure e prevede uno stanziamento di 150 milioni di euro all'anno per far fronte alle domande inasprite in corso.

Sono 106mila le famiglie di nostri connazionali costretti a rinunciare a beni perduti in Paesi stranieri. Uno dei casi è quello degli italiani residenti in Libia, esposti nel '70 da Gheddafi e che solo di recente sono potuti ritrovare nel Paese arabo. Nella foto: Mena Hossain, 11 anni, in un campo profughi.



istanza viene accolta. Il risarcimento viene determinato moltiplicando il valore accertato dei beni per un coefficiente di rivalutazione che varia da Paese a Paese. I dati emergenti lamentano, però, l'esiguità dei pagamenti di rivalutazione, che a volte risultano anche 10 volte più bassi del tasso di svalutazione della lira.  
Nel '94 è arrivata la legge 98, che ha previsto la possibilità, per i cittadini in attesa di risarcimento, di ricorrere, in caso di controverste, al giudice ordinario.  
La riforma in cantiere. Il 5 maggio di quest'anno l'onorevole Riccardo Riccardi (Forza Italia) ha depositato alla Camera una proposta di legge, assegnata alla commissione Bianchi, per addegnare gli indennizzi, ritenuti inadeguati. L'obiettivo è anche snellire e rendere più trasparente il lavoro delle commissioni.

**In soccorsi**  
I risarcimenti concessi dallo Stato negli ultimi quattro anni a cittadini, enti e imprese italiani per la perdita dei beni confiscati da governi stranieri

Paesi	2001	2002	2003	2004
Albania	54	5	8	11.207
Bulgaria	—	—	—	0,5
Cecoslovacchia	61	16	—	74
Egitto	—	—	47	—
E. Oriente	447	438	43	—
Etiopia (*)	11.650	11.238	4.395	33.156
Etiopia	354	90	3	155
Ghana	133	123	—	114
Jugoslavia	16.653	71	39	20

Paesi	2001	2002	2003	2004
Kenia	—	—	42	—
Libia	2.531	3.628	9.340	7.542
Marocco	18	25	—	—
Mozambico	481	—	—	—
Nigeria	—	—	1.780	—
Polonia	—	—	58	49
Romania	7	6	127	32
Somalia	646	562	172	107
Tanzania	—	—	44	30

**Territori ceduti alla ex Jugoslavia**

Paesi	2001	2002	2003	2004
ceduti alla ex Jugoslavia	1.917	1.074	3.464	5.804
Tunisi	1.141	37	71	177
Ungheria	17	—	124	—
Usa	—	—	—	1.591
Vietnam	215	528	—	—
Zaire	464	438	631	9.954
Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste	147	573	1.434	407
<b>TOTALE</b>	<b>36.944</b>	<b>18.896</b>	<b>21.808</b>	<b>70.170</b>

Il 94, è arrivata la legge 98, che ha previsto la possibilità, per i cittadini in attesa di risarcimento, di ricorrere, in caso di controverste, al giudice ordinario.  
La riforma in cantiere. Il 5 maggio di quest'anno l'onorevole Riccardo Riccardi (Forza Italia) ha depositato alla Camera una proposta di legge, assegnata alla commissione Bianchi, per addegnare gli indennizzi, ritenuti inadeguati. L'obiettivo è anche snellire e rendere più trasparente il lavoro delle commissioni.

## Ancora all'esame pratiche presentate 24 anni fa

**N**on è certo entusiasta di come è stata gestita la concessione degli indennizzi dal 1980 ad oggi. «Se la legge 1980 — afferma Adriano Bilardi, presidente del Comitato italiano profughi e rimpatriati dell'estero — era un vero e proprio libro dei sogni, perché stabiliva che venisse corrisposto per intero il valore dei beni perduti all'estero, l'applicazione che ne è stata fatta ha stentato, infatti, mentre conto che nella maggior parte dei casi coloro che se ne sono dovuti andare dai Paesi stranieri lo hanno fatto frettolosamente, senza il tempo di mettere insieme una documentazione completa dei loro diritti e che, quindi, non si riesce a provare la proprietà di quasi la metà dei beni».


«Anche la possibilità di presentare una dichiarazione giurata — spiega Bilardi — è scivolata e di valori confiscati dalla comunità italiana in molti casi meno, perché la dichiarazione non fa fede per sé, ma necessita di un giudizio di asseverazione da parte di ambasciate e consolati, che molte volte dichiarano non aver raggiunto la prova dei fatti. I governi stranieri, poi, tendono a essere reticenti. Se, infine, consideriamo che a volte gli indennizzi arrivano dopo decine di anni dall'abbandono dei beni e non si tiene conto della svalutazione, in alcuni casi il danneggiato arriva a percepire non più del 20% del valore di ciò che ha perduto».

Dal ministero dell'Economia, deputato a ricevere ed esaminare le richieste di risarcimento, replicano che ciò che il rimpatriato perde è soprattutto il sistema di relazioni e di valori confiscati dalla comunità italiana in quel Paese, elementi che è molto difficile quantificare economicamente. «Questo è vero — ammette Bilardi — e bisogna inoltre sottolineare come lo Stato ci sia stato vicino anche moralmente, per esempio includendo nella quota protetta per le assunzioni o concedendo in Italia la licenza commerciale perduta all'estero. Ma non possiamo dimenticare la lentezza con cui vengono esaminate le pratiche. In Francia, l'iter dei risarcimenti per i fatti di Algeria si è concluso in meno di dieci anni. Da noi si stanno ancora valutando richieste presentate prima del 1980».

Il 94, è arrivata la legge 98, che ha previsto la possibilità, per i cittadini in attesa di risarcimento, di ricorrere, in caso di controverste, al giudice ordinario.  
La riforma in cantiere. Il 5 maggio di quest'anno l'onorevole Riccardo Riccardi (Forza Italia) ha depositato alla Camera una proposta di legge, assegnata alla commissione Bianchi, per addegnare gli indennizzi, ritenuti inadeguati. L'obiettivo è anche snellire e rendere più trasparente il lavoro delle commissioni.

Il 94, è arrivata la legge 98, che ha previsto la possibilità, per i cittadini in attesa di risarcimento, di ricorrere, in caso di controverste, al giudice ordinario.  
La riforma in cantiere. Il 5 maggio di quest'anno l'onorevole Riccardo Riccardi (Forza Italia) ha depositato alla Camera una proposta di legge, assegnata alla commissione Bianchi, per addegnare gli indennizzi, ritenuti inadeguati. L'obiettivo è anche snellire e rendere più trasparente il lavoro delle commissioni.

Il 94, è arrivata la legge 98, che ha previsto la possibilità, per i cittadini in attesa di risarcimento, di ricorrere, in caso di controverste, al giudice ordinario.  
La riforma in cantiere. Il 5 maggio di quest'anno l'onorevole Riccardo Riccardi (Forza Italia) ha depositato alla Camera una proposta di legge, assegnata alla commissione Bianchi, per addegnare gli indennizzi, ritenuti inadeguati. L'obiettivo è anche snellire e rendere più trasparente il lavoro delle commissioni.



**For.te, fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua per le imprese del terziario, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto del 31 ottobre 2002, è stato istituito a seguito dell'accordo interconfederale del 25 luglio 2001 tra Confindustria, Abi, Ania, Confetra e Cgil, Cisl, Uil.**

**For.te, fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua per le imprese del terziario, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto del 31 ottobre 2002, è stato istituito a seguito dell'accordo interconfederale del 25 luglio 2001 tra Confindustria, Abi, Ania, Confetra e Cgil, Cisl, Uil.**

**For.te, fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua per le imprese del terziario, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto del 31 ottobre 2002, è stato istituito a seguito dell'accordo interconfederale del 25 luglio 2001 tra Confindustria, Abi, Ania, Confetra e Cgil, Cisl, Uil.**

**IL FINANZIAMENTO DEI PIANI FORMATIVI E I DESTINATARI DELLA FORMAZIONE**  
For.te, emana l'Avviso n° 01/04 finalizzato a promuovere i Piani formativi concordati tra le Parti Sociali in favore delle imprese che alla data di presentazione del Piano di formazione per il quale richiedono il finanziamento, hanno aderito a For.te attraverso apposita indicazione sul DM 10/2 quadro B dell'INPS. Il Piano formativo deve comprendere azioni finalizzate all'aggiornamento, riqualificazione, riconversione dei lavoratori/lavoratrici di queste imprese.  
L'Avviso prevede che possano essere finanziati i Piani formativi che riguardano i seguenti comparti: Commercio-Turismo-Servizi, Creditizio-Finanziario; Logistica-Spedizioni-Transporto; Assicurativo. L'Avviso specifica la documentazione necessaria per la presentazione dei Piani, i criteri di ammissibilità e di valutazione.

**CHI PUÒ PRESENTARE I PIANI**  
L'Avviso stabilisce che a seconda del comparto di riferimento, le strutture che possono presentare i Piani sono: - datori di lavoro e imprese iscritte a For.te, che versano i contributi contro la disoccupazione involontaria e che applicano integralmente i contratti collettivi di riferimento; - consorzi e gruppi di imprese, esclusivamente per i propri lavoratori/lavoratrici; - associazioni temporanee di impresa e/o associazioni di imprese di scopo.  
**Gli attori del Piano possono essere:**  
- strutture interne alle imprese;  
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane; - soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37; - soggetti accreditati presso For.te, secondo apposito regolamento; - procedure di accreditamento, vedi [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it).  
- Ati o Ats. In tal caso, il soggetto capofila dovrà essere uno dei soggetti precedentemente indicati tra gli attori.  
L'Avviso stabilisce che per i comparti Commercio-Turismo-Servizi e Logistica-Spedizioni-Transporto, i datori di lavoro che presentano i Piani possano essere assistiti dalle Organizzazioni costituenti il Fondo, dalle Associazioni di categoria aderenti alle Organizzazioni costituenti il Fondo, nonché da Enti Bilateralmente partecipati dalle Associazioni costituenti il Fondo e/o dalle Organizzazioni alle stesse aderenti/affiliate.

**LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO E LA DURATA DEI PIANI**  
Attraverso questo Avviso, For.te, mette a disposizione per il finanziamento dei Piani e 19.000.000 suddivisi tra i quattro comparti. Per far sì che i finanziamenti possano raggiungere un numero significativo di imprese che hanno aderito a For.te, sono stati introdotti i seguenti massimali di contributo: - € 500.000 per singolo Piano; per il comparto Assicurativo il contributo concesso non potrà superare l'importo di € 90.000 per singolo Piano; - € 20 per ogni ora di formazione per lavoratore/lavoratrice (costo oraria/livello).  
Le imprese che aderiscono al Piano devono scegliere quale regime di aiuti di Stato intendono applicare. La scelta può essere fatta tra: aiuti de minimis (Regolamento 69/01); aiuti in regime di esenzione (Regolamento 68/01). Il Piano formativo dovrà concludersi entro 6 mesi dall'autorizzazione dell'awio delle attività da parte di For.te.

**COME PREDISPORRE E PRESENTARE I PIANI**  
I Piani devono essere presentati attraverso le seguenti modalità entrambe obbligatorie: - invio cartaceo a For.te, del Piano e di tutti i documenti in originale (domanda di finanziamento, Piano formativo, Accordo tra le Parti Sociali che lo promuovono, Piano finanziario e allegati); - on line, collegandosi al sito [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it). Sul sito si trovano i moduli di domande e/o certificati che dovranno essere compilati e le indicazioni su come il Piano dovrà essere predisposto e inviato. I Piani dovranno essere inviati dal 15 dicembre 2004 al 31 gennaio 2005 a: For.te, via Nazionale, 89/A - 00184 Roma.

**LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE**  
Dopo la verifica da parte di For.te, dei criteri di ammissibilità dei Piani presentati, i Comitati di Comparto provvedono alla loro valutazione assegnando a ciascuno di essi il punteggio sulla base del peso dei singoli indicatori definiti dall'Avviso, differenziato a seconda del comparto di riferimento. Al termine della valutazione, sono redatte quattro graduatorie, una per ogni comparto, sulla base del punteggio globale attribuito a ciascun Piano. I Piani sono finanziati a scorrimento sulla graduatoria e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

**Contatti e Informazioni - For.te, sede operativa, via Nazionale, 89/A - 00184 - Roma.**  
La modulistica, la documentazione e il Regolamento per l'accreditamento sono disponibili sul sito [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it). Per maggiori informazioni potete inviare la vostra mail a: [info@fondoforte.it](mailto:info@fondoforte.it).  
**Aderire a For.te, è semplice: basta indicare sul modello INPS DM 10/2 quadro B, il codice "Adesione Fondo FITE".**

